

Il principio di effettività ed il principio della tutela del legittimo affidamento ostano ad una normativa nazionale che riduca, con effetto retroattivo, il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate a titolo di imposta sul valore aggiunto, qualora queste somme siano state riscosse in violazione di disposizioni della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, aventi efficacia diretta, quali quelle di cui all'art. 11, parte A, n. 1, di tale direttiva.

(¹) GU C 122 del 29.4.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

2 luglio 2002

nella causa C-115/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Finanzgericht Münster): Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl contro Finanzamt Borken (¹)

(«Trasporti di merci su strada — Tassa sugli autoveicoli — Stato membro di immatricolazione»)

(2002/C 233/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-115/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Finanzgericht Münster (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Andreas Hoves Internationaler Transport-Service Sàrl e Finanzamt Borken, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n. 3118, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279, pag. 1) e dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 279, pag. 32), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, sig. P. Jann, sig.re F. Macken e N. Colneric, e sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 2 luglio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 6 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 ottobre 1993, n. 3118/93, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, osta a disposizioni nazionali di uno Stato membro ospitante che prevedano l'applicazione, da parte dello Stato medesimo, della tassa di circolazione degli autoveicoli agli automezzi adibiti al trasporto di merci su strada che abbiano il luogo abituale di stazionamento sul territorio dello Stato ospitante stesso, laddove siano immatricolati nel Stato membro di stabilimento e siano utilizzati nello Stato membro ospitante ai fini dell'effettuazione di cabotaggio stradale, conformemente ad autorizzazioni regolarmente rilasciate dallo Stato membro di stabilimento.
- 2) L'art. 5 della direttiva del Consiglio 25 ottobre 1993, 93/89/CEE, relativa all'applicazione da parte degli Stati membri delle tasse su taluni autoveicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture, osta a disposizioni nazionali di uno Stato membro ospitante, ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3118/93, che prevedano l'applicazione, da parte dello Stato medesimo, della tassa sulla circolazione degli autoveicoli agli automezzi adibiti al trasporto di merci su strada per il fatto che il luogo abituale di stazionamento di tali automezzi sia situato sul territorio dello Stato ospitante medesimo, laddove siano immatricolati nello Stato membro di stabilimento e sia ivi corrisposta la tassa di cui all'art. 3, n. 1, della detta direttiva e laddove tali automezzi siano utilizzati nello Stato membro ospitante ai fini dell'effettuazione di cabotaggio stradale, sulla base di autorizzazioni regolarmente rilasciate dallo Stato membro di stabilimento.

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

11 luglio 2002

nella causa C-139/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 89/369/CEE — Inquinamento atmosferico — Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani nell'isola di La Palma»)

(2002/C 233/10)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-139/00, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. Valero Jordana) contro Regno di Spagna